

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Lorena Mussoni

PRESIDENTE

Dott.ssa Sabrina Carbini

GIUDICE

Dott.ssa Manuela Mari

GIUDICE rel./est.

ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa n. [REDACTED] R.G., promossa

da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] e dall'avv.
[REDACTED]

RICORRENTE

contro

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

RESISTENTE

con l'intervento del

Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro
dott.ssa Cristina Tedeschini;

INTERVENUTO PER LEGGE

Posta in decisione all'udienza del 7.12.2022 sulle seguenti conclusioni delle
parti:

per la parte ricorrente

OMISSIS

OMU SSI S

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il [REDACTED] ha promosso il presente giudizio di scioglimento del matrimonio civile contratto con [REDACTED] il [REDACTED] a [REDACTED]

Si è costituita [REDACTED], la quale non ha negato l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per la pronuncia sul vincolo coniugale.

In data [REDACTED] è stata pronunciata la sentenza parziale di divorzio.

Conclusa la fase istruttoria, all'udienza del [REDACTED] le parti hanno precisato in via definitiva le rispettive conclusioni.

- Non è contestato che la figlia [REDACTED] (nata [REDACTED]) non sia economicamente indipendente. La ragazza è iscritta all'università a [REDACTED], vive stabilmente con la madre a [REDACTED] nella casa familiare di proprietà del padre. Non ha più nessuna frequentazione con il padre. La separazione dei genitori è iniziata nel 2011, quando era ancora una bambina e nel corso degli anni seguenti il suo rapporto con il padre è via via peggiorato.

Non c'è contestazione sull'assegnazione della casa familiare alla convenuta, la quale continuerà ad abitarci con la figlia.

Per il mantenimento ordinario della figlia [REDACTED] verserà un assegno mensile di euro 1.300,00.

L'importo è stato quantificato avendo riguardo alle necessità della ragazza – quelle tipiche della sua età – e alla diversa capacità contributiva di ciascun genitore, oltre al fatto che [REDACTED] mette a disposizione di madre e figlia la casa familiare, ma non tiene mai la figlia con sé. Per quanto riguarda le rispettive capacità contributive va osservato che [REDACTED] è medico; svolge la sua attività in studi e ambulatori ben avviati; i suoi redditi sono documentati dalle dichiarazioni fiscali (nel 2020 ha dichiarato un reddito complessivo di circa [REDACTED] euro, su cui è stata applicata una imposta netta di circa [REDACTED] euro; doc. depositato il [REDACTED]; [REDACTED] tuttora non ha un impiego stabile e regolare, come verrà meglio chiarito nel prosieguo di questa sentenza. Non può essere accolta la richiesta del ricorrente di poter pagare l'assegno di mantenimento direttamente alla figlia. Non risulta che la ragazza abbia espresso tale volontà e la convenuta si è opposta. Quindi l'assegno dovrà essere versato a [REDACTED], in quanto genitore convivente (v. Cass. n.29977/2020).

Le spese straordinarie della ragazza – da individuare e concordare secondo il protocollo in materia di famiglia predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro d'intesa con il Tribunale - continueranno ad essere divise tra i genitori: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, come già stabilito nella separazione.

- [REDACTED] ha chiesto che le sia riconosciuto un assegno divorzile di euro 1.500. [REDACTED] si è opposto.

La domanda va decisa applicando l'art. 5 L. n.898/1970, interpretato conformemente all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. L'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze. L'assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in funzione assistenziale, cioè per garantire l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che oggettivamente non sia in grado di provvedervi da solo, oppure in funzione perequativo-compensativa, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso.

"Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale." (Cass. n.24250/2021).

Nel caso di specie [REDACTED] al momento del matrimonio aveva circa 37 anni, [REDACTED] circa 34 anni. La vita coniugale è proseguita per circa 12 anni, fino alla separazione iniziata nel 2011. Lo scioglimento del matrimonio è stato pronunciato nel 2021.

[REDACTED] ha sempre svolto la professione di medico. [REDACTED] si è dedicata pressochè esclusivamente alle incombenze domestiche e alla crescita della figlia, salvo qualche sporadico impiego presso cooperative sociali. Questa divisione dei ruoli nel contesto endo-familiare emerge dagli atti e da quanto accertato nella causa di separazione (nella separazione è stato provato che [REDACTED] non vedeva di buon grado che la moglie lavorasse; doc.1 del ricorrente; doc.16 della convenuta).

Dopo l'inizio della causa di separazione [REDACTED] (che all'epoca aveva 46 anni e una invalidità accertata del 40%; doc. 21), non si è più inserita nel mondo del lavoro. Si è iscritta al centro per l'impiego e ha presentato qualche domanda di assunzione, ma a distanza di circa 10 anni non ha reperito alcuna occupazione.

È stato provato però che almeno dal 2017 con assiduità dà lezione privatamente a bambini e a ragazzi della scuola superiore. Le due relazioni investigative depositate dal ricorrente, risalenti al 2017 e 2018, dimostrano la

presenza di ragazzi che giornalmente entrano nella casa equipaggiati di zaino ed escono dopo un'ora circa (doc.17 e 18 del ricorrente). Una conoscente di [REDACTED] ha contattato telefonicamente [REDACTED] per sapere se impartisse lezioni private e dal tenore della risposta della convenuta si evince che aveva una certa esperienza in proposito (doc.19 del ricorrente; i passaggi salienti della telefonata sono stati riportati dal ricorrente negli scritti conclusivi). I testimoni escussi nel corso del presente giudizio hanno ammesso che [REDACTED] impartiva lezioni private a casa o comunque forniva un sostegno allo studio; alcuni hanno dichiarato che la [REDACTED] non voleva nessun compenso ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]), altri hanno dichiarato che a volte le corrispondevano delle somme ([REDACTED]), altri che la ricambiavano con piccoli lavori di manutenzione in casa ([REDACTED]). Deve ritenersi provato che la convenuta sia in grado di procurarsi un piccolo reddito tramite le lezioni private, in quanto potrebbe svolgere questa attività in modo regolarizzato e remunerato, soprattutto adesso che la figlia è grande e non necessita più di essere accudita. È evidente che si tratterebbe comunque di una entrata modesta e non sufficiente a garantirle l'autosufficienza economica.

L'attuale età, l'invalidità del 46% per patologie cardiache, ipertensive e lombari (doc.51), la mancanza di una qualifica professionale rappresentano ostacoli oggettivi al reperimento di un posto di lavoro stabile.

Pertanto viene riconosciuto a [REDACTED] un assegno divorzile di euro 1.000,00.

- Va dichiarata inammissibile nella presente causa di divorzio la domanda avanzata dal convenuto, avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali.
- Le spese di causa vengono poste a carico di [REDACTED] per la quota di 3/4, in considerazione della sua prevalente soccombenza. Vengono compensate per il resto. La liquidazione viene fatta in dispositivo, ex DM n.55/14 in base al valore della causa e al contenuto della attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. [REDACTED]
R.G., promossa

da

[REDACTED]

RICORRENTE

contro

[REDACTED]

RESISTENTE

con l'intervento del

Pubblico Ministero;

INTERVENUTO PER LEGGE

ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa;

premesso che in data 9.2.2021 è stata pronunciata la sentenza parziale di
scioglimento del matrimonio;

1) assegna la casa familiare a [REDACTED] la quale vi abiterà con la
figlia;

2) dispone che [REDACTED] versi a [REDACTED] entro il giorno 10 di
ogni mese un assegno di euro 1.300 per il mantenimento della figlia;

l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;

3) le spese straordinarie della figlia saranno sostenute dal padre per la quota
del 70% e dalla madre per la quota del 30%;

4) dispone che [REDACTED] versi a [REDACTED] entro il giorno 10 di
ogni mese un assegno divorzile di euro 1.000,00;

l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;

5) condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] i $\frac{3}{4}$ delle spese di
causa liquidate per l'intero in euro 7.616,00 per compenso del difensore, oltre
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge;
spese di causa compensate per il resto.

Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, in data 7
marzo 2023.

Il Giudice est.

Il Presidente

Manuela Mari

Lorena Mussoni

(atto sottoscritto digitalmente)